



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 46

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI N. 2 CENTRI SERVIZI ANZIANI DI CUI UNO CON SEDE IN ALTA VAL DI SOLE E UNO IN BASSA VAL DI SOLE OLTRE AD ATTIVITA' COMPLEMENTARI CON FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI – APPROVAZIONE SCHEDA DI PIANIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO COME SINEG.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **TRENTA** del mese di **APRILE**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI N. 2 CENTRI SERVIZI ANZIANI DI CUI UNO CON SEDE IN ALTA VAL DI SOLE E UNO IN BASSA VAL DI SOLE OLTRE AD ATTIVITA' COMPLEMENTARI CON FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI – APPROVAZIONE SCHEDA DI PIANIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO COME SINEG.

IL PRESIDENTE

Premesso che gli indirizzi di programmazione della spesa della Comunità della Valle di Sole nell'ambito degli interventi rivolti ad anziani sono principalmente i seguenti:

- l'attività pianificatoria del secondo ciclo di pianificazione sociale è stata caratterizzata da una chiara intenzione di rispondere al bisogno di servizi socio-assistenziali rivolti agli anziani, con priorità in merito all'area *“anziani parzialmente autosufficienti con difficoltà complesse tra l'abitare ed il prendersi cura”*, portando le necessità di potenziare la semi-residenzialità per anziani e disabili parzialmente autosufficienti, quale forma di supporto intermedio, al fine di ritardare l'istituzionalizzazione, individuando altresì quale azione rispondente il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi, anche con ipotesi di apertura di un secondo Centro servizi per anziani in Val di Sole;
- il *Piano sociale della Comunità della Valle di Sole 2018-2020 “Un territorio in cammino”*, approvato dal Consiglio di Comunità con deliberazione n. 13 di data 5.7.2018, e tuttora valido fino all'approvazione del nuovo documento, ha formalizzato in tal senso gli obiettivi programmatori delle azioni ed interventi sociali, in linea con quanto espresso dal territorio, rispondenti a bisogni fra l'abitare, fare comunità, prendersi cura, contestualmente ad azioni di innovazione sociale;
- con determinazione del Responsabile n. 193 del 7.11.2022 si è dato avvio, per le motivazioni nella stessa richiamate e come disposto dal decreto del Presidente n. 9 di data 26.10.2022 e relativi Allegati 1 e 2, alla procedura di affidamento dei servizi di gestione di due Centri servizi per anziani e attività complementari, disponendo quale strumento di finanziamento il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007, individuando, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando per la concessione di contributo, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della Lp. 30.11.1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;
- con successiva determinazione del Responsabile n. 242 del 19.12.2022 si approvava, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione nominata per la valutazione del progetto presentato a corredo dell'unica domanda di contributo, come da verbale agli atti, la graduatoria di merito, costituita da n. 1 soggetto proponente, dando atto che è risultato soggetto gestore dei due Centri servizi per anziani e attività complementari per il periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2025, con concessione, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13, di un contributo a copertura delle relative spese di € 400.000,00, Il Sole Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Cavizzana (TN), Via Alpi, 19, P.IVA/C.F. 01750480228;
- con convenzione Rep. n. 723/pr di data 08.02.2023, si formalizzava tra le parti il rapporto di concessione del finanziamento, per il periodo dal 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2025;
- l'apertura sperimentale del secondo Centro Servizi per anziani da febbraio 2023 è rientrato anche nelle progettualità contenute nell'Accordo di programma quadro della Provincia Autonoma di Trento *“Area Interna – Val di Sole”* e precisamente nell'intervento 5 (Asse 2 del documento di strategia). Per tale attività è stato richiesto specifico finanziamento per azioni di razionalizzazione e miglioramento dell'offerta dei Servizi Sociali per gli anziani, prevedendo di realizzare una *“riorganizzazione ed i trasferimenti di sede che consentono di polarizzare e rendere più efficienti le attività assistenziali rivolte alle fasce di popolazione più bisognosa nell'ottica di adottare soluzioni di ribilanciamento nell'offerta programmata dei servizi di base”*, anche attraverso l'apprestamento di una nuova sede destinata a Centro Anziani in Bassa Val di Sole, oltre all'acquisto di mezzo di trasporto ibrido per i servizi di trasporto di utenti e/o del personale dedicato;
- l'apertura sperimentale del secondo Centro ha portato sul territorio un servizio che viene visto come presidio importante da mantenere nella filiera dei servizi rivolti all'anziano, che vanno dalla domiciliarità alla residenzialità leggera e alla residenzialità in RSA;

- il DUP 2025 – 2027, approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 18 del 17.12.2024, dispone quanto segue: *“Fra gli obiettivi strategici che questa Amministrazione intende perseguire riveste carattere di priorità anche quello di assicurare continuità alla parte progettuale e alla parte gestionale-organizzativa di servizi anche sperimentali semi-residenziali nel Centro servizi anziani per la Bassa Val di Sole, aperto a febbraio 2023.”*

Preso atto di questo quadro è ora necessario individuare ed approvare l'indirizzo programmatico per addivenire ad una prosecuzione dell'offerta di servizi, in particolare di quelli semiresidenziali rivolti all'area anziani, in considerazione della valutazione positiva delle attività finora realizzate e dei programmi in corso da sviluppare, integrare e innovare, vista la particolare rilevanza che il servizio riveste per il tessuto sociale del territorio della Valle di Sole, riconosciuto in tal senso, come sopra si ricordava, obiettivo programmatico prioritario del 2° e 3° percorso di pianificazione sociale di Comunità;

Rappresentati di seguito l'impianto per l'erogazione di servizi di interesse generale, i contenuti del servizio in parola, nonché l'individuazione della modalità di affidamento del medesimo servizio, come segue:

- l'art. 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”*.
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.2.2014 sugli appalti pubblici, ai considerando n. 4 e n. 7, precisa che *“la crescente diversità delle forme di intervento pubblico ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto sottolineando che la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici”*.
- il 114° considerando nella Direttiva sopracitata stabilisce che *“Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire”... “servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici”... “direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”*.
- il Capo V, interventi socio-assistenziali, art. 31, lett. c) della L.P. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), annovera tra gli interventi socio assistenziali gli *“interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare”* che alla lettera b) del comma 2 dell'art. 34 della stessa legge, vengono descritti come *“servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare”*;

Richiamate le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2422/09, e n. 2879/09, la cui efficacia è stata prorogata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021 per la durata della XVI legislatura, le quali includono, tra gli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, i servizi a carattere semiresidenziale e precisamente specificando quanto segue:

- ***I servizi a carattere semi-residenziale*** sono diretti a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita tramite interventi volti ad integrare funzioni proprie del nucleo familiare, assicurando servizi e prestazioni adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti. In relazione alla tipologia degli utenti possono essere realizzate attività riabilitative, socio-educative, attività di addestramento, formazione e lavoro finalizzate all'acquisizione di competenze ed abilità atte a favorire l'integrazione sociale. Tali servizi possono inoltre integrare gli interventi di assistenza domiciliare ed essere luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di ristoro.

Atteso che la citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28.5.2021 avente ad oggetto *“Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017”* individua i

servizi semi-residenziali come livello essenziale transitorio delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale;

Considerato che il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 2187 di data 23.12.2024, in merito al servizio semiresidenziale presso i Centri servizi per anziani, precisa che si tratta di un *“servizio a carattere diurno, che si svolge nell’arco dell’intera giornata, o con orari più limitati, finalizzato a favorire il benessere degli anziani e a sostenere la loro permanenza nel proprio ambiente di vita. Il modello organizzativo è basato su un approccio che mira alla prevenzione, all’invecchiamento attivo e alla promozione dell’inclusione sociale e della salute, a cui si affiancano le attività di accudimento e cura. La prevalenza di un tipo di attività rispetto all’altra (prevenzione/promozione o cura) nei diversi territori è legata alle caratteristiche dell’utenza accolta e delle risorse/opportunità presenti nel territorio di riferimento. Può essere prevista una sede specifica oppure un modello organizzativo “diffuso” nel territorio con sedi distribuite. La scelta può essere determinata dalla possibilità di garantire lo spostamento delle persone. Il servizio è orientato a stimolare, valorizzare e potenziare le abilità e le autonomie degli anziani, promuovere la partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento nell’ideazione e realizzazione delle attività, anche al fine di prevenire l’isolamento sociale. Per favorire la frequenza al centro servizi può essere disponibile un servizio di trasporto da/alla struttura. L’accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari nelle diverse attività.”*

Evidenziato, inoltre, che come specificato nel citato Catalogo *“Il servizio accoglie prevalentemente persone di età superiore ai 64 anni, ma occasionalmente può accogliere, e in presenza di specifiche esigenze, anche persone adulte. Sono accolte in particolare, persone che:*

- *necessitano di un’esperienza di socializzazione per mantenere e valorizzare le proprie capacità;*
- *non hanno un’adeguata rete familiare e/o sociale di supporto;*
- *necessitano di un supporto nelle attività di igiene e cura personale.”*

Atteso che:

- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 *“Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento”* recano rispettivamente *“Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali”* e *“Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali”*;
- in applicazione del sopraccitato allegato A, è stata svolta un’analisi sulle modalità più opportune di affidamento dell’incarico per i servizi in oggetto, il cui esito è riportato nell’Allegato 1. denominato *“Schema pianificazione affidamenti”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale individua il contributo, quale modalità più adatta di affidamento/finanziamento delle spese di gestione ritenute ammissibili, per il ruolo predominante del territorio e delle connessioni create con i Centri al fine di garantire l’inclusione sociale degli utenti ed il conseguente governo non esclusivo delle attività da parte della Comunità, vista altresì l’indisponibilità da parte dell’Ente di strutture adeguate;
- ai sensi dell’art. 22 della L.P. 27.7.2007, n. 13:
 - comma 1 *“in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli interventi socio-assistenziali sono realizzati privilegiando modalità che prevedono la collaborazione con gli enti del terzo settore e il loro coinvolgimento nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi”*.
 - comma 3, come modificato da ultimo dall’art. 39 della Lp. 5 agosto 2024 n. 9, *“gli interventi socio-assistenziali sono realizzati con le seguenti modalità:*
 - a) *gestione diretta da parte della Provincia o degli enti locali, secondo le rispettive competenze, anche mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici;*
 - b) *corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie;*
 - c) *affidamento di un contratto pubblico a uno o più tra i soggetti accreditati;*
 - d) *co-progettazione con gli enti del terzo settore accreditati;*
 - e) *concessione di contributi a soggetti accreditati, secondo quanto previsto dall’articolo 36 bis;*
 - f) *stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale accreditate.*
- l’art. 36 bis, comma 1, della L.P. 27.7.2007, n. 13, denominato *“Contributi per la realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali”* prevede in capo agli enti locali la possibilità di concedere ai soggetti del

terzo settore e ad altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della legge *“contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione, in partenariato con i suddetti enti, di servizi e interventi socio-assistenziali, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale”*;

- l'allegato E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 *“Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali”* chiarisce che, in attuazione dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, *“per servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili si intendono tutti i servizi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007”* e pertanto rientrano anche gli interventi semiresidenziali presso i Centri servizi per anziani - erogati attraverso strutture di servizio distribuite a livello territoriale;

Per quanto sopra esposto, si ritiene di confermare, quale modalità di affidamento e finanziamento del servizio semiresidenziale nei Centri servizi per anziani la fattispecie disciplinata dall'art. 36 bis della L.p. 13/2007 e di individuare, quale modalità di scelta del relativo destinatario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;

L'art. 36 bis, comma 4, della L.P. 27.7.2007, n. 13 stabilisce inoltre che i contributi *“sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato”*;

Con riferimento alla normativa appena citata si valuta il servizio semiresidenziale nei Centri servizi per anziani come servizi da qualificare di natura non economica (SINEG) per le motivazioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento, qualificando i contributi concessi come “non aiuti” ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

L'art. 20 *“Accreditamento”*, della Sezione II *“Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi”* della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 prevede l'accreditamento degli operatori, quale titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali;

Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, stabilisce, in merito al citato art. 20 i requisiti per l'accreditamento, le procedure per il rilascio dell'accreditamento, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure e le modalità per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti accreditati;

Tenuto conto del principio di continuità dei servizi a favore di anziani, si valuta opportuna una durata di finanziamento per un periodo di 3 anni;

Visto l'art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16.06.2006 n. 3 *“Norme in materia di autonomia del Trentino”* ed il decreto n. 232 di data 30.12.2010, con il quale il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 recante *“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali”*;

Visto:

- la L.p. 16.06.2006 n. 3 e s.m.;
- la L.p. 27 luglio 2007, n. 13;
- il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.i.;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.7.2018;

Viste:

- la Circolare n. 34/E di data 21.11.2013 dell'Agenzia delle Entrate con oggetto: *“Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi”*;
- la risposta n. 375/2021 a cura dell'Agenzia delle Entrate all'interpello avente come oggetto *“IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990”*;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione previsti dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 32 della Legge n. 190 del 2012, dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 36 del 31.3.2023 e ss.mm. ed int. e dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il presente provvedimento verrà pubblicato in un'area apposita del sito web istituzionale della Comunità della Valle di Sole;

Ritenuto di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per attivare con tempestività la procedura di finanziamento del servizio, stante la scadenza del 30/06/2025 del finanziamento a contributo in corso;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di decreto i pareri favorevoli espressi, dal Responsabile del Servizio politiche sociali, abitative e Istruzione, sotto il profilo della regolarità tecnica e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo di Gestione in ordine alla regolarità contabile;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 18 del 17.12.2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2025–2027;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 19 di data 17.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n. 9 del D. Lgs.118/2011;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il presente atto di indirizzo programmatico inerente servizi socio-assistenziali in “Età anziana”, procedendo alla pianificazione, organizzazione ed erogazione di servizi nell'ambito “Semiresidenziale” mediante “Centri servizi per anziani” e più precisamente con attività in due Centri di servizi per anziani con aperture settimanali parziali e con strutture messe a disposizione del soggetto proponente:
 - uno con sede in Alta Val di Sole, purché sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Mezzana, Pellizzano oppure Ossana,
 - il secondo con sede in Bassa Valle, purché con sede sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Dimaro Folgarida, Croviana, Caldes, Malé, oppure Terzolas,oltre ad attività complementari quali il servizio trasporto utenti ed i Laboratori territoriali itineranti da organizzare in Comuni diversi dalle sedi dei Centri;
2. di approvare l'Allegato 1 “*Schema pianificazione affidamenti*”, che contiene specifico ed apposito approfondimento circa la modalità di affidamento dei predetti servizi;
3. di stabilire la modalità di affidamento della gestione dei “Centri servizi per anziani”, da realizzare mediante concessione di contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali previsti all'art. 36 bis della L.P. 13/2007, per la durata di 3 anni (1.7.2025 – 30.6.2028);
4. di qualificare, per le motivazioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento, i servizi in oggetto come SINEG, servizi di natura non economica e di qualificare i contributi concessi come “non aiuti” ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

5. di individuare, quale modalità di scelta del soggetto gestore destinatario del contributo, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;
6. di demandare alla Responsabile del Servizio Politiche sociali, abitative e Istruzione ogni adempimento necessario a dare corso a quanto stabilito con il presente atto ed in particolare la pubblicazione di idoneo avviso pubblico per la selezione del soggetto gestore destinatario del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2006;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e s.m. per le motivazioni espresse in premessa;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).